



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2024, proposto da

Esposito Stefano e **Pancullo Carmelo**, in proprio e nell'interesse dei **figli minori**,
rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino, Paola Flammia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Ambito 29- Comune Capofila Ercolano, non costituito in giudizio;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura

FNA 2022 pubblicato sul sito internet del comune di Ercolano l'11.04.2024 e successivamente rettificato in data 24.04.2024, dal quale si evince che i minori risultano nell'elenco dei "Non beneficiari" di cui all'allegato 3 della predetta Determinazione, in quanto "non eleggibili e non beneficiari per carenza di requisiti (ovvero mancanza di scale)";

- per quanto di ragione, della Determinazione n.808/2024 dell'11.04. 2024 avente ad oggetto: "Determina di elenco degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura – FNA 2022" dalla quale i minori risultano nell'elenco dei "Non beneficiari" di cui all'allegato 3 della predetta Determinazione, in quanto "non eleggibili e non beneficiari per carenza di requisiti (ovvero mancanza di scale)";

- per quanto di ragione, della Determinazione n. 949/2024 del 24.04. 2024 avente ad oggetto: "FNA2022 – Rettifica e integrazione determina dirigenziale n. 808 dell'11.04.2024" dalla quale i minori risultano nell'elenco dei "Non beneficiari" di cui all'allegato 3 della predetta Determinazione, in quanto "non eleggibili e non beneficiari per carenza di requisiti (ovvero mancanza di scale)";

- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi col quale a partire da febbraio 2024 le Amministrazioni resistenti hanno interrotto l'erogazione dell'assegno di cura e di ogni altro atto presupposto, ivi comprese la DGRC 121/2023 e la DGRC 70/2024 e il Decreto Regione Campania n.2 /2024 se ed in quanto lesivi dei diritti dei minori, e di ogni altro atto consequenziale, e/o comunque connesso anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria, ivi espressamente compresi quelli inerenti l'attività istruttoria comunque lesivi della posizione dei minori;

e per l'accertamento

del diritto dei minori ad essere reinseriti - anche in via cautelare - nell'elenco dei beneficiari effettivi dell'assegno di cura FNA 2022 in quanto disabili gravissimi;

nonché per la condanna, in via subordinata, delle amministrazioni resistenti al

risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Reputati sussistenti, all'esito della sommaria delibazione che è propria della sede interinale, gli estremi per l'accoglimento della domanda cautelare, nei sensi e limiti seguenti, tenuto conto che:

- lo status di “disabile gravissimo” è, ai fini della disciplina in questione, individuato dall'art. 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016;
- secondo la lettera g) dell'art. 3, comma 2, del citato DM, richiamato anche dalla disciplina regionale, rientrano nel genus di disabili gravissimi le “*persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5*”;
- i minori in questione, non autosufficienti, sono affetti da disturbo dello spettro autistico di livello 3 di gravità secondo il DSM-5, come documentato dalle certificazioni mediche e delle attestazioni della ASL, e ciò è sufficiente a farli rientrare tra i “disabili gravissimi” secondo quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 3, comma 2, del DM 26 settembre 2016 per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, per i quali non viene chiesta la verifica anche dei parametri previsti invece alla lettera h) del medesimo art. 3, comma 2, per le persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo;

Ritenuto, nondimeno ed in vista della trattazione del merito del gravame, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco relativo al programma regionale assegni di cura e voucher - FNA 2022; Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di Ercolano, comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 29, e della regione Campania, con le seguenti modalità:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di Ercolano e della regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le amministrazioni intimare; - l'oggetto del ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nell'"Elenco ammessi ed esclusi al beneficio degli assegni di cura – FNA 2022", siccome approvato con determinazione 808/2024 del 11/04/2024, relativa al "Programma regionale di assegni di cura o voucher ex DGR 121/2023 -FNA-2022" e rettificato e integrato con determinazione n. 949/2024 del 24/04/2024; - il testo del ricorso con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";
- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ercolano e della Regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle

Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione;

- l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo TAR.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):

- accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in parte motiva, apparendo i minori in questione in possesso dello status di “disabile gravissimo”;

- ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'8 gennaio 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.